



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**



CISMed
Centro Interdipartimentale
di Scienze Mediche

REGOLAMENTO TIROCINI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali.....	3
Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio curriculare.....	3
Art. 3 - Carattere giuridico del tirocinio curriculare	4
Art. 4 - Organizzazione e contenuti dei tirocini	4
Art. 5 - Tipologie di tirocinio curriculare	5
Art. 6 – Tirocinio elettivo.....	5
Art. 7 - Tirocinio pratico-valutativo	6
Art. 8 -Requisiti.....	7
Art. 9 - Obbligo di frequenza e registrazione	7
Art. 10 - Soggetti ospitanti.....	8
Art. 11 - Progetto formativo di tirocinio	9
Art. 12 - Attività di supporto	9
Art. 13 - Tutor e Supervisore aziendale.....	9
Art. 14 - Tutor universitario/a.....	10
Art. 15 - Docente referente.....	11
Art. 16 - Delegato/a ai tirocini	12
Art. 17 - Norme di comportamento	12
Art. 18 - Valutazione del tirocinio ed esame finale	13
Art. 19 - Norme transitorie e finali.....	13

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il tirocinio è una forma di attività didattica professionalizzante che prende avvio dal 2° anno di corso ed è parte integrante e organica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Comprende i tirocini curriculari (obbligatori ed elettivi) e i tirocini pratico-valutativi abilitanti alla professione di Medico Chirurgo e si realizza all'interno dei servizi territoriali e residenziali dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS), dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI VR), dei laboratori dei Dipartimenti/Centri delle strutture di ricerca degli Atenei coinvolti, nonché delle eventuali ulteriori strutture convenzionate.
2. Le attività di tirocinio sono attività formative corrispondenti a 60 crediti formativi universitari (CFU) che consentono di acquisire conoscenze, competenze e abilità indispensabili per il conseguimento della specifica professionalità che il corso di studio si propone di costruire.
3. Le attività di tirocinio elettivo sono attività formative a scelta, che consentono di acquisire un numero di CFU variabile, nonché conoscenze, competenze e abilità integrative che vanno a rinforzare la specifica professionalità che il corso di studio si propone di costruire.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio curriculare

1. Il tirocinio curriculare fornisce agli/alle studenti l'opportunità di osservare specifici modelli organizzativi e di applicare tecniche operative, nonché di sperimentarsi in ambito clinico.
2. Il tirocinio curriculare permette di acquisire - attraverso un percorso definito per obiettivi - abilità non altrimenti acquisibili che integrano, arricchiscono e verificano gli apprendimenti teorici. In particolare, a titolo di esempio, permette agli/alle studenti di:
 - verificare da un punto di vista applicativo le conoscenze acquisite;
 - anticipare nell'esperienza aspetti che approfondiranno successivamente;
 - integrare le conoscenze teoriche;
 - maturare capacità diagnostiche attraverso la formulazione di ipotesi;
 - verificare le ipotesi diagnostiche;
 - sviluppare capacità decisionali ed organizzative;
 - acquisire competenze operative.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

3. Gli obiettivi formativi specifici da perseguire sono definiti dal singolo progetto formativo.
4. Le attività devono essere svolte in prima persona dallo/dalla studente, che deve dimostrare un certo grado di autonomia nel trovare risposte ai problemi, formulare diagnosi e proposte di terapia.

Art. 3 - Carattere giuridico del tirocinio curriculare

1. Il tirocinio non costituisce, in nessun caso, un rapporto di lavoro, né di apprendistato. Non può essere considerato sostitutivo di prestazioni a carattere professionale, anche nei casi in cui siano previste forme assicurative e di tutela secondo la normativa sul lavoro e la responsabilità per eventuali danni.

Art. 4 - Organizzazione e contenuti dei tirocini

1. L'articolazione dei crediti formativi dedicati ai tirocini è descritta nel Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia che, se necessario, può essere modificato per ogni anno accademico. In ogni caso, le modifiche sono attuative solo a partire dall'anno accademico successivo all'anno accademico in cui la modifica è stata approvata dagli organi competenti.
2. Le attività di tirocinio sono organizzate - di concerto con le strutture ospitanti - da un/una Delegato/a, nominato/a dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento/Centro di riferimento del corso di studio, coadiuvato/a nella propria opera dai/dalle Docenti referenti (di cui al successivo art. 15) e dalla Segreteria del Dipartimento/Centro.
3. I tirocini possono essere realizzati secondo due diverse modalità:
 - a) presso le strutture dei due Atenei coinvolti - laboratori di ricerca dei Dipartimenti/Centri - con la supervisione di Tutor universitari (*tirocinio interno*);
 - b) presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere o presso altri enti convenzionati esterni, con la supervisione di un/una Tutor universitario e di un/una Tutor aziendale (*tirocinio esterno*).
4. I tirocini vengono organizzati tenendo conto degli obiettivi generali che si propongono di realizzare e dell'anno di corso a cui fanno riferimento, della disponibilità di sedi e della sovrapposizione con altri impegni accademici.
5. In linea di massima, tenendo conto delle disponibilità dei servizi e dei Dipartimenti/Centri di ricerca che ospiteranno i/le tirocinanti, le attività di tirocinio verranno organizzate in moduli di una o più settimane, con un monte ore prestabilito per ciascun tirocinio.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

Art. 5 - Tipologie di tirocinio curriculare

1. Allo scopo di rispondere al meglio alle esigenze dei diversi anni di corso e degli insegnamenti a cui fanno riferimento, i tirocini curriculari sono divisi in tre tipologie: a) *tirocinio di carattere osservativo*; b) *tirocinio di ricerca*; c) *tirocinio operativo*.

In particolare:

- a) Il *tirocinio di carattere osservativo* si propone di introdurre gli/le studenti nel mondo dei servizi sanitari offrendo la possibilità di conoscere e interagire con il sistema degli attori e delle organizzazioni entro cui si svolgono i percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché di sviluppare capacità di analisi e osservazione autonome. Il tirocinio osservativo persegue l'obiettivo di fare acquisire agli/alle studenti competenze quali capacità di descrizione dei processi complessi, autonomia di valutazione, lavoro di gruppo;
 - b) Il *tirocinio di ricerca* si propone di introdurre gli/le studenti nel mondo della ricerca biomedica, condotta allo scopo di supportare e ampliare la conoscenza in campo medico. Si pone l'obiettivo di avviare gli/le studenti alle procedure sperimentali in ambito biomedico, al fine di conoscere gli approcci teorici e metodologici utilizzati nello studio delle malattie e della prevenzione e/o terapia;
 - c) Il *tirocinio operativo* prevede che gli/le studenti entrino in diretto contatto con un servizio/reparto/unità operativa e con i/le pazienti che ad esso afferiscono. Scopo di questo tirocinio è di fare acquisire agli/alle studenti competenze specialistiche, di sviluppare capacità di riflessione e di valutazione autonome, di sperimentare l'utilizzo di specifici strumenti di lavoro, nonché di sviluppare la consapevolezza del ruolo.
2. Tutti i tirocini programmati, previsti a partire dal 2° anno di corso, rispondono alla necessità di esporre ogni studente ad una adeguata varietà di discipline, al fine di garantire l'acquisizione di una visione ampia e integrata del sapere medico.

Art. 6 - Tirocinio elettivo

1. A partire dal primo semestre del quarto anno di corso gli/le studenti che hanno conseguito almeno il 90% dei CFU previsti per gli anni precedenti, possono presentare domanda per frequentare volontariamente una Unità Operativa o una struttura facente capo agli enti convenzionati o laboratori di ricerca dei Dipartimenti/Centri dell'Università di Trento. Dal computo sono esclusi 3 CFU dell'insegnamento "Lingua inglese" e 2 CFU dei corsi a scelta previsti dal secondo al quinto anno.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

2. I tirocini elettivi, riconoscibili come crediti formativi sovrannumerari (ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività), devono essere svolti in rispetto agli obblighi di frequenza delle lezioni e dei tirocini previsti dal Regolamento didattico.
3. La durata di un tirocinio elettivo è di 50 ore. Potranno essere attivati tirocini di durata di 25 ore solo previa autorizzazione del/la Direttore/trice dell'Unità Operativa sede o altra struttura ospitante del tirocinio. Il numero totale di ore di tirocinio elettivo durante il 4°, 5° e 6° anno del corso di studio è di massimo 100 ore.
4. Spetta agli/le studenti indicare la struttura ospitante nonché i tutor aziendale e accademico di riferimento, che vengono successivamente confermati rispettivamente dal/la Direttore/trice dell'Unità Operativa o altra struttura ospitante e dal/la Presidente del corso di laurea.
5. Per accedere ai tirocini elettivi è necessario presentare domanda alla Segreteria del CISMed, nelle finestre temporali stabilite e utilizzando l'apposita modulistica.
6. L'accesso degli/le studenti/esse alle strutture sanitarie può avvenire solo dopo la verifica dei requisiti e l'approvazione della richiesta da parte del/la Presidente del corso di laurea.

Art. 7 - Tirocinio pratico-valutativo

1. I tirocini pratico-valutativi (TPV) sono finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e obbligatori per l'esercizio della stessa, ai sensi all'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2018, n. 58 e s.m.i.
2. I TPV sono inseriti al sesto anno di corso e hanno una durata complessiva di 3 mesi, purché siano stati superati positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico.
3. I TPV si svolgono per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articolano nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in area Chirurgica, un mese in area Medica, e un mese, da svolgersi, non prima del sesto anno di corso, nell'area della Medicina Generale.
4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo corrispondono rispettivamente 25 ore (Area Medica e Area Chirurgica) e 20 ore (Area di Medicina Generale) di attività didattica di tipo professionalizzante.
5. I TPV hanno una durata complessiva di 425 ore di pratica professionale (175 ore per l'Area Medica, 150 per l'Area Chirurgica, e 100 per l'Area di Medicina Generale).

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

6. I 18 CFU acquisiti per il TPV (7 per l'Area Medica, 6 per l'Area Chirurgica, e 5 per l'Area di Medicina Generale) concorrono sia all'acquisizione dei 60 crediti CFU di attività formativa professionalizzante previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE.

Art. 8 - Requisiti

1. Per l'accesso ai tirocini curriculari del corso di studi in Medicina e Chirurgia sono previsti i seguenti requisiti:
 - per la frequenza dei tirocini curriculari inseriti nei corsi integrati è necessario frequentare/aver frequentato i diversi moduli dei corsi di riferimento e il corso obbligatorio su "Rischi professionali e loro gestione in sicurezza sul lavoro alla luce del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni"; per la frequenza dei tirocini elettivi è necessario aver conseguito almeno il 90% dei CFU previsti per gli anni di corso precedenti;
 - per la frequenza dei TPV è obbligatorio avere sostenuto e superato tutti gli esami fondamentali del 1°, 2°, 3° e 4° anno.
2. L'accesso alle strutture sanitarie presuppone che siano stati frequentati i corsi sulla sicurezza e siano state effettuate le analisi e la visita medica di idoneità.

Art. 9 - Obbligo di frequenza e registrazione

1. L'acquisizione dei CFU relativi al tirocinio previsto dal regolamento didattico è obbligatoria.
2. È compito del/la Tutor aziendale (come specificato al successivo art. 13) registrare la frequenza giornaliera di ciascuno degli/le studenti a lui/lei affidati.
3. La frequenza ai tirocini verrà certificata dal/dalla Tutor aziendale, al termine del loro svolgimento, mediante validazione del diario di tirocinio e della scheda di valutazione finale sull'attività svolta dal/dalla tirocinante.
4. L'attestazione di frequenza e i conseguenti CFU acquisiti verranno rilasciati esclusivamente a quegli/le studenti che abbiano frequentato il 100% delle attività per tutta la durata prevista del tirocinio programmato.
5. Lo/La studente che non può frequentare un'attività di tirocinio programmata per impedimenti rilevanti e documentati (quali visite mediche non spostabili, motivi di salute o cause di forza maggiore) è tenuto/a a recuperare il periodo perduto, previo accordo con Tutor aziendale e Tutor universitario/a o a rifrequentare

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

l'attività di tirocinio l'anno successivo, dandone tempestiva comunicazione al/alla Docente referente e alla Segreteria del CISMed..

6. L'attestazione di frequenza delle attività di tirocinio ed il relativo giudizio si ritengono validi per un triennio.

Art. 10 - Soggetti ospitanti

1. Le sedi di svolgimento dell'attività di tirocinio sono servizi/strutture/unità operative dell'APSS di Trento e della AOUI di Verona, altre strutture sanitarie convenzionate, nonché laboratori dei Dipartimenti/Centri di ricerca delle Università di Trento e Verona, preventivamente individuati con i/le referenti dei citati enti.
2. Con i soggetti di cui al comma precedente, l'Università stipula apposite convenzioni di tirocinio, nel rispetto della normativa nazionale e interna di Ateneo.
3. Una Struttura può essere sede di svolgimento del tirocinio se risponde ai seguenti criteri:
 - a) impiega professionisti abilitati in ruoli e attività coerenti con il contesto professionale del profilo professionale da formare;
 - b) tratta casistiche, situazioni o processi correlabili al profilo di competenze e capacità delle professioni sanitarie;
 - c) pone a disposizione supporto formativo esperto per tutto il tirocinio, coerentemente con le indicazioni e le richieste del corso di studio;
 - d) risponde alle richieste informative e collabora al monitoraggio dell'apprendimento con il corso di studio.
4. L'individuazione e l'assegnazione della sede di tirocinio è un'attività di competenza dei/delle Docenti referenti (come da successivo art. 15) e viene svolta di concerto con il/la Delegato/a per i tirocini e i/le Responsabili dei servizi/strutture/laboratori che li ospiteranno. I criteri utilizzati per l'individuazione delle sedi sono:
 - tipologia di tirocinio e suoi obiettivi;
 - bisogni formativi dello/la studente;
 - disponibilità e requisiti professionali, logistici e organizzativi della sede;
 - opportunità formativa che la sede può offrire.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

Art. 11 - Progetto formativo di tirocinio

1. Per le attività di tirocinio lo/la studente fa riferimento a un progetto formativo, in cui sono dettagliate le modalità di svolgimento dello stesso e gli accordi tra Università e Soggetti ospitanti.
2. Nel progetto formativo sono indicati tutti gli elementi necessari per lo svolgimento dell'esperienza, tra cui:
 - a) il nominativo del/della tirocinante;
 - b) i nominativi del/della tutor universitario/a e del/della tutor aziendale;
 - c) le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della/e sede/i e dei tempi di presenza in servizio;
 - d) gli obblighi delle parti;
 - e) gli estremi delle coperture assicurative.

Art. 12 - Attività di supporto

1. La preparazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio possono essere accompagnati da attività di supporto specifiche presso la sede universitaria.
2. Esse possono consistere in attività guidate da esperti che permettono allo/alla studente di sperimentare competenze e di sperimentarsi in contesti protetti (aule, laboratori, ecc.) prima e nel corso dell'esperienza clinica (laboratori), in attività di *briefing* (orientamento al tirocinio) e *debriefing* (riflessione sull'esperienza svolta), nonché in colloqui individuali.
3. Le attività di preparazione e supporto sono computate nel monte ore obbligatorio per ciascun tirocinio e vengono definite annualmente dai/dalle Docenti referenti e dai/dalle Tutor universitari/e, in accordo con il/la Delegato/a per i tirocini.

Art. 13 - Tutor e Supervisore aziendale

1. Le attività di tirocinio professionale osservativo e operativo e le attività di tirocinio pratico- sono svolte con la supervisione di personale esperto, in servizio presso le sedi di tirocinio individuate; le attività di tirocinio di ricerca sono svolte con la guida di ricercatori e docenti universitari in possesso di competenze nello specifico ambito del tirocinio.
2. Il/La Tutor aziendale accompagna lo/la studente in tutte le fasi dell'esperienza di tirocinio, assegnando il lavoro da svolgere, seguendo il piano di tirocinio e verificandone l'andamento.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

3. Il/La Tutor aziendale si coordina con il/la tutor universitario/a, o con il Docente titolare dell'insegnamento nell'ambito del quale si svolgerà il tirocinio, da cui riceve indicazioni sulle modalità, organizzazione e contenuti dell'insegnamento del tirocinio.
4. Il/La Tutor aziendale ha la responsabilità di assicurare che l'attività svolta dallo/dalla studente non danneggi né il Soggetto ospitante né le persone che ad esso fanno riferimento (*responsabilità nei confronti dell'Ente per cui lavora*).
5. Il/La Tutor aziendale ha la responsabilità didattica relativa all'attuazione e alla verifica del tirocinio ed è tenuto/a a redigere una scheda di valutazione finale (*responsabilità nei confronti dell'Università*).
6. Il/La Tutor aziendale, in caso di assenza imprevista o di emergenze lavorative, può essere sostituito/a o affiancato/a da altro/a professionista sanitario/a che opera presso l'Unità Operativa sede di tirocinio. Il/la suddetto/a professionista svolgerà il ruolo di Supervisore aziendale. Per i tirocini professionali interni non è prevista la figura del/della Tutor/Supervisore aziendale.
7. Ai professionisti sanitari che si rendono disponibili per le attività di tutoraggio (Tutor/Supervisori aziendali), saranno riconosciuti i crediti per la formazione continua in Medicina (ECM), in base a quanto stabilito dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (AgeNAS), entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Esso stabilisce che i professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
8. La richiesta di riconoscimento, effettuata dal professionista nel portale del Co.Ge.A.P. alla voce formazione individuale-tutoraggio, richiede di allegare attestato dell'attività di tutoraggio con numero di ore rilasciato dalla Segreteria ECM dell'Università di Trento.
9. Qualora il/la Tutor/Supervisore aziendale di un tirocinio professionale sia un professionista non sanitario a cui è richiesto l'obbligo della formazione continua, è possibile consentire l'acquisizione dei crediti, secondo quanto previsto dall'Ordine professionale di riferimento.

Art. 14 - Tutor universitario/a

1. Ogni Tutor universitario/a ha il compito di supportare individualmente lo/la studente durante l'esperienza dei tirocini. È responsabile del piano di tirocinio e delle attività di preparazione e supporto allo svolgimento dello stesso.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

2. Il ruolo di Tutor universitario/a può essere ricoperto da docenti, ricercatori/ricercatrici, specializzandi/e, dottorandi/e, cultori/cultrici della materia o da professionisti appositamente reclutati. Di norma, ad ogni Tutor universitario/a viene affidato un numero congruo di studenti per lo svolgimento dell'attività formativa.
3. Al/Alla Tutor universitario/a spettano i seguenti compiti:
 - a) svolgere il colloquio di orientamento con i tirocinanti assegnati;
 - b) seguire lo/la studente nelle attività di tirocinio;
 - c) comunicare con il/la Tutor aziendale al fine di valutare l'andamento del percorso di tirocinio;
 - d) verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - e) verificare la frequenza dello/della studente al tirocinio e trasmetterla al Docente referente;
 - f) trasmettere al/alla Docente referente la documentazione delle attività di tutorato svolte.

Art. 15 - Docente referente

1. Il/La Docente referente, che per i tirocini curriculari di norma coincide con il/la docente titolare dell'insegnamento nell'ambito del quale si svolgerà il tirocinio, collabora con la Segreteria del Dipartimento/Centro per:
 - comunicare con il/la Delegato/a ai tirocini per tutti i problemi relativi all'organizzazione e svolgimento degli stessi;
 - organizzare gli aspetti pratici del tirocinio dando indicazioni su obiettivi, luogo e modalità di svolgimento, da pubblicare sul sito web del corso di laurea;
 - abbinare sede di tirocinio e tirocinante;
 - affidare ogni studente al/alla Tutor universitario/a;
 - raccogliere la documentazione relativa alla frequenza e al raggiungimento degli obiettivi per poter valutare l'esperienza;
 - comunicare al/alla Delegato/a ai tirocini l'avvenuto e corretto svolgimento del tirocinio.
2. Qualora il/la docente titolare dell'insegnamento sia impossibilitato/a ad assumere il ruolo di Docente referente, il Consiglio del Dipartimento/Centro può nominare un/a sostituto/a, da scegliere tra i/le docenti che insegnano nel corso stesso o nei corsi pertinenti alla materia.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

Art. 16 - Delegato/a ai tirocini

1. Il/La Delegato/a è nominato/a dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento/Centro di riferimento per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Se necessario, il/la Direttore/Direttrice può nominare più di un/una Delegato/a.
2. Il/La Delegato/a, raccordandosi con il/la Presidente del Corso di Laurea e con il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento/Centro, progetta le strategie di perseguimento degli obiettivi del tirocinio e attiva le procedure necessarie a tale scopo, coadiuvando gli uffici amministrativi di riferimento. Promuove la formazione continua, la supervisione e l'orientamento professionale dei/delle Tutor.
3. Il/La Delegato/a si interfaccia con i Direttori delle Unità Operative dell'Azienda sanitaria per l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini.
4. Il/La Delegato/a ha facoltà di predisporre un documento attuativo del presente Regolamento che fornisca indicazioni sulle finalità dei tirocini professionali previsti in ciascun anno di corso.

Art. 17 - Norme di comportamento

1. Oltre che al rispetto degli impegni assunti attraverso la sottoscrizione del patto formativo, gli/le studenti che frequentano i tirocini devono mantenere comportamenti decorosi e adeguati al ruolo professionale per cui si stanno formando. Sono quindi chiamati/e a:
 - a) attenersi alle indicazioni fornite dai/dalle responsabili della struttura e dai/dalle Tutor;
 - b) svolgere i compiti assegnati in modo puntuale e completo;
 - c) rispettare gli orari di entrata e di uscita e di comunicare ai/alle Tutor aziendali eventuali assenze;
 - d) rispettare il Codice d'onore degli/delle studenti dell'Università di Trento;
 - e) rispettare le regole previste dal Soggetto ospitante;
 - f) rispettare il Codice di Deontologia Medica;
 - g) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Il mancato rispetto di tali obblighi e adempimenti comporta lo svolgimento di appositi colloqui dello/della studente con il/la Tutor aziendale e il/la Tutor universitario/a.
3. Nel caso in cui i colloqui previsti al comma precedente non permettano di risolvere le criticità emerse, Tutor aziendale e Tutor universitario/a relazionano al/alla Delegato/a per i tirocini e al/alla Presidente del corso di

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

studio che, a loro volta, potranno avere uno o più colloqui con il/la tirocinante e decidere se comminare sanzioni disciplinari.

Art. 18 - Valutazione del tirocinio ed esame finale

1. Per ogni esperienza di tirocinio sono previsti momenti di confronto tra Tutor aziendale, Tutor universitario e studente finalizzati a verificare obiettivi formativi e strategie di apprendimento.
2. È compito del/della Tutor aziendale e del/della Tutor universitario/a verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi del tirocinio con una prova (discussione di un caso clinico, test a risposte multiple, relazione scritta, verifica al letto del paziente, ecc.). In caso di mancata approvazione lo/la studente dovrà ripetere il tirocinio non superato presso la stessa o altre strutture, a discrezione del/della Docente referente e del/della Delegato/a ai tirocini.
3. Il livello di prestazione raggiunto per ogni obiettivo dallo/dalla studente viene riportato nella scheda di valutazione formativa, che deve essere compilata dal/la Tutor aziendale e condivisa con lo/la studente.
4. L'esito del tirocinio si considera positivo se si riescono e a certificare: il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di tirocinio; il rispetto di quanto previsto nel patto formativo; l'adesione alle norme di comportamento in servizio di cui all'art. 17; il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
5. La valutazione delle attività di tirocinio prevede che lo/la studente abbia partecipato a 100% delle attività previste, ed è espressa attraverso un giudizio di idoneità.

Art. 19 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2024/2025.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e del Regolamento didattico di Ateneo, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.